

DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2014
426/2014/R/EEL

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA REGOLAZIONE RELATIVA AI SISTEMI SEMPLICI DI
PRODUZIONE E CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 agosto 2014

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1.1, lettera pp), dell'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel ha definito le unità di consumo come l'insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
 - sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;
 - sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio;
- la deliberazione 578/2013/R/eel ha previsto che, nel caso di SEU caratterizzati dalla presenza di impianti cogenerativi ad alto rendimento, i benefici tariffari siano concessi qualora l'energia elettrica qualificabile come cogenerativa sia almeno pari alla metà dell'energia elettrica complessivamente prodotta;
- l'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel prevede disposizioni specifiche da attuarsi, ai fini del rilascio della qualifica di SEU, nel caso in cui siano presenti impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore; e che, in relazione a tali disposizioni sono pervenute richieste di chiarimento;
- l'articolo 26, comma 26.1, dell'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel ha previsto che i SEESEU-C in cui si riscontri la presenza di uno o più impianti di produzione di energia elettrica gestiti da diversi soggetti giuridici ed una o più unità di consumo di energia elettrica gestite da diversi soggetti giuridici che alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento appartengono ad un unico gruppo societario, possano essere ricompresi nei SEESEU-B purché entro il 31 luglio 2015 siano rispettate alcune condizioni indicate nel medesimo provvedimento;
- l'articolo 26, comma 26.2, dell'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel ha previsto che possano rientrare nelle definizioni di SEESEU anche gli ASSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sulle cui linee elettriche, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stati connessi impianti di produzione o consumo di terzi. In tali casi la qualifica di SEESEU viene rilasciata in relazione alle unità di produzione e di consumo gestite dal medesimo soggetto giuridico o gruppo societario, prevedendo che gli altri utenti siano gestiti come utenti della rete pubblica;
- a seguito di ulteriori approfondimenti e dall'analisi di casi concreti o nel corso di seminari, convegni e incontri tenuti con gli operatori è emersa la necessità di meglio precisare alcuni punti della deliberazione 578/2013/R/eel, senza modificare

l'assetto generale e le finalità di tale provvedimento. In particolare, tra l'altro, è emerso che:

- a) in relazione alla definizione di unità di consumo, occorrerebbe precisare che, nel caso in cui essa coincida con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze, queste ultime dovrebbero insistere sulla medesima particella catastale o su particelle contigue. Diversamente l'unità di consumo potrebbe interessare aree geografiche piuttosto estese intervallate da altre unità;
 - b) in relazione alla qualifica di SEU nel caso in cui vi siano impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, potrebbe essere opportuno far riferimento, almeno per l'anno 2014, alla valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento da verificare sulla base dei dati a consuntivo del medesimo anno anziché verificare direttamente la condizione di cogenerazione ad alto rendimento sulla base dei dati a consuntivo dell'anno precedente (2013). Ciò poiché la deliberazione 578/2013/R/eel non era vigente per l'anno 2013 e poiché in tale anno vi erano ancora difficoltà applicative della nuova definizione di cogenerazione ad alto rendimento, in coerenza con quanto già previsto per i SEESEU-B;
 - c) in relazione alla qualifica di SEU e di SEESEU-B nel caso in cui vi siano impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, potrebbe essere utile precisare con quante cifre decimali deve essere espresso il rapporto percentuale tra l'energia elettrica qualificabile come cogenerativa e l'energia elettrica complessivamente prodotta, al fine di evitare contenziosi nei casi in cui il rapporto percentuale assume valori prossimi alla soglia limite del 50%;
 - d) occorrerebbe esplicitare che l'appartenenza ad un unico gruppo societario dei soggetti giuridici, eventualmente diversi, che gestiscono le diverse unità di consumo di energia elettrica presenti in un SEESEU-C sia condizione necessaria (ma non sufficiente) non solo per consentire che un SEESEU-C diventi un SEESEU-B dall'1 gennaio 2016 ma anche per consentire la qualifica stessa di SEESEU-C fin dal 2014; diversamente potrebbe non essere chiara la distinzione tra i SEESEU-C e le reti elettriche private;
 - e) occorrerebbe specificare che l'articolo 26, comma 26.2, dell'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel possa trovare applicazione anche nel caso di ASSPC diversi dai SEESEU, anche di nuova realizzazione; ciò eventualmente consentirebbe di effettuare connessioni sulle linee elettriche private di un ASSPC qualora non vi siano altre possibilità o qualora tale soluzione sia più sostenibile, fermo restando il fatto che gli eventuali nuovi utenti non afferenti all'ASSPC siano gestiti come utenti della rete pubblica;
- il decreto-legge 91/14, in corso di conversione in legge, ha integrato la legge 99/09 e il decreto legislativo 115/08 in merito all'applicazione degli oneri generali di sistema, prevedendo che le componenti variabili di tali oneri vengano applicate:
 - a) nel caso dei SEU, dei SEESEU e delle RIU, all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica in misura pari al 100% del loro valore unitario e all'energia

- elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica in misura pari al 5% del loro valore unitario. Nel caso di sistemi che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, la quota del 5% potrebbe essere modificata a partire dal 2016;
- b) in tutti gli altri casi, al totale dell'energia elettrica consumata in misura pari al 100% del loro valore unitario.

RITENUTO OPPORTUNO:

- integrare e modificare l'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel al fine di introdurre le precisazioni sintetizzate con le precedenti lettere da a) ad e), in quanto appaiono condivisibili e aderenti all'assetto generale e alle finalità di tale provvedimento;
- rimandare a successivi provvedimenti l'implementazione di quanto previsto dal decreto-legge 91/14, in attesa della sua conversione in legge

DELIBERA

1. L'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel è modificato nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.1, lettera w), le parole:
"per il quale la grandezza E_{CHP} , definita dai medesimi decreti, è risultata nell'anno n-1, superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica"
sono sostituite dalle seguenti:
"per il quale la grandezza E_{CHP} , definita dai medesimi decreti, è risultata nell'anno n-1, superiore o pari al 50%, espresso senza cifre decimali con arrotondamento commerciale, della produzione totale lorda di energia elettrica";
 - all'articolo 1, comma 1.1, lettera jj), il punto v. è sostituito dal seguente:
"v. sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento caratterizzati, alla medesima data, da una o più unità di consumo tutte gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario;";
 - all'articolo 1, comma 1.1, lettera pp), le parole:
"Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:"
sono sostituite dalle seguenti:
"Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze qualora insistenti sulla

medesima particella catastale o su particelle contigue. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:”;

- l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

Disposizioni specifiche per gli ASSPC con impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ai fini del rilascio della qualifica di SEU

- 16.1 Nel caso di ASSPC non rientranti tra i SEESEU, caratterizzati dalla presenza di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, il produttore e il cliente finale, qualora vogliano richiedere i benefici di SEU, all’atto della richiesta di qualifica presentata ai sensi dell’articolo 7 del presente provvedimento, trasmettono anche la documentazione necessaria a richiedere al GSE la valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento ai fini del presente provvedimento ovvero il riconoscimento di impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento, secondo quanto previsto ai successivi commi.
- 16.2 Nel caso di impianti di produzione entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013:
- a) in relazione all’anno 2014, il GSE applica quanto previsto dal comma 16.5;
 - b) in relazione agli anni successivi al 2014, il GSE applica quanto previsto dal comma 16.6.
- Qualora la verifica di cui al comma 16.6 sulla base dei dati a consuntivo dell’anno 2014 sia negativa, viene meno anche la qualifica provvisoria di SEU di cui al comma 16.5 rilasciata per l’anno 2014.
- 16.3 Nel caso di impianti di produzione entrati in esercizio nel primo semestre di ciascun anno n successivo al 2013:
- a) in relazione al medesimo anno n , il GSE applica quanto previsto dal comma 16.5;
 - b) in relazione agli anni successivi all’anno n , il GSE applica quanto previsto dal comma 16.6.
- Qualora la verifica di cui al comma 16.6 sulla base dei dati a consuntivo dell’anno di entrata in esercizio sia negativa, viene meno anche la qualifica provvisoria di SEU di cui al comma 16.5.
- 16.4 Nel caso di impianti di produzione entrati in esercizio nel secondo semestre di ciascun anno n successivo al 2013:
- a) in relazione al medesimo anno n e all’anno $n+1$, il GSE applica quanto previsto dal comma 16.5;
 - b) in relazione agli anni successivi all’anno $n+1$, il GSE applica quanto previsto dal comma 16.6.

Qualora la verifica di cui al comma 16.6 sulla base dei dati a consuntivo dell'anno successivo a quello di entrata in esercizio sia negativa, viene meno anche la qualifica provvisoria di SEU di cui al comma 16.5.

- 16.5 Il GSE, secondo proprie modalità e tempistiche, ai fini della verifica dell'assetto cogenerativo ad alto rendimento dell'impianto di produzione, fa riferimento alla valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento di cui al comma 1.1, lettera tt). Nel caso in cui tale verifica sia positiva, fermo restando l'esito dell'analisi degli altri requisiti sui quali si fonda la qualifica di SEU, il GSE rilascia una qualifica provvisoria di SEU. Tale qualifica provvisoria, fermo restando il rispetto delle tempistiche di cui al comma 7.1 o al comma 7.3, è valida anche in relazione al periodo intercorrente fra:
- a) la data più recente fra il 1° gennaio 2014 e la data di entrata in esercizio dell'ASSPC e
 - b) la data di presentazione della richiesta di qualifica al GSE, ai sensi del comma 7.1 o del comma 7.3.
- 16.6 Il GSE, secondo proprie modalità e tempistiche e al fine del mantenimento della qualifica di SEU (fermo restando il permanere degli altri requisiti sui quali si fonda la qualifica di SEU), verifica il possesso dei requisiti di impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento sulla base dei dati di esercizio a consuntivo riferiti all'anno solare precedente, comunicandone l'esito al GAUDÌ secondo modalità definite da Terna.”
- all'articolo 26, il comma 26.2 è sostituito dal seguente:
“26.2 Possono rientrare nelle definizioni di SEU e di SEESEU anche gli ASSPC sulle cui linee elettriche sono connessi impianti di produzione o consumo di terzi. In tali casi, la qualifica di SEU o di SEESEU viene rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, prevedendo che gli altri utenti siano gestiti come utenti della rete pubblica.”
2. La presente deliberazione ed il testo dell'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 agosto 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni